

Ruolo e significato di un atto straordinario, esercizio più alto della funzione petrina nell'abnegazione personale per il bene della Chiesa

Quando si rinuncia per servire

di Valerio Gigliotti

A fronte dei pochi casi presenti nella storia di rinunce al papato, a partire dal XII secolo il diritto e la teologia si interrogarono sulla natura di un atto straordinario con riflessioni differenti a seconda delle varie epoche storiche. Una decretale di Innocenzo III indicava le cause per cui a un vescovo - e anche al Papa - era consentito rinunciare, ma la materia non fu disciplinata con certezza dal diritto fino al 1294, anno in cui rinunciò papa Celestino V, il quale emanò una norma ripresa dal suo successore Bonifacio VIII (*Quoniam aliqui*), inserita nel Libro Sesto (1298) e sostanzialmente recepita dal vigente codice di diritto canonico. Il dibattito suscitato dalle dimissioni di questo Papa, le prime assolutamente volontarie nella storia, coinvolse, oltre a teologi e giuristi, anche uomini di cultura impegnati nella politica, come Dante Alighieri, il quale, nella composizione della sua celebre terzina della *Commedia* (*Inferno* III, 58-60) utilizza il termine *viltà* nell'ottica giuridica e teologica del suo tempo, come causa di inadeguatezza, riabilitando così l'umiltà del gesto di Celestino.

Una teologia del servizio e dell'umiltà: la rinuncia al papato è quindi sì evento eccezionale, ma assolutamente coerente con l'azione pastorale propria del ministero petrino, nel momento in cui il sommo pontefice esercita la propria volontà con un atto supremo di abnegazione di sé per il bene della Chiesa. La natura stessa della rinuncia volontaria al papato per motivi di inadeguatezza, propria della tradizione canonistica classica, è il più coerente esito all'umiltà e del servizio, sul modello di Cristo stesso, a cui è chiamato il suo vicario. Il gesto di Benedetto XVI lo dimostra.

Riproduzione riservata

@L'Osservatore Romano 23 febbraio 2013